

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2013



Indice

Definizioni	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	5
1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento	5
1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della Società	5
1.3. Sanzioni previste dal Decreto	6
2. Modello adottato da ERG Eolica Adriatica S.r.l.	8
2.1 Motivazioni per l'adozione del Modello	8
2.2 Metodologia di predisposizione e struttura del Modello	9
2.3 Procedura di adozione del Modello	10
3. Organismo di Vigilanza	11
3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	11
3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	11
3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	12
3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza	12
3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari	14
3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	14
3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza	15
4. Informazione	16
4.1. Informativa a terzi	16
5. Il sistema disciplinare	17
5.1. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	17
5.2. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi	17
6. Parte Speciale	18
6.1. Introduzione	18
6.2. Struttura della parte speciale	18
6.3. Principi generali di controllo	19
7. Reati contro la Pubblica Amministrazione	20
7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	20
7.2. Attività sensibili individuate	20
7.3. Protocolli di Controllo	20
8. Reati societari	21
8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	21
8.2. Attività sensibili individuate	21
8.3. Protocolli di Controllo	21
9. Terrorismo	22
9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	22
9.2. Attività sensibili individuate	22
9.3. Protocolli di Controllo	22

10. Salute e sicurezza	23
10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	23
10.2. Attività sensibili individuate	23
10.3. Protocolli di Controllo	23
11. Ricettazione e riciclaggio	24
11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	24
11.2. Attività sensibili individuate	24
11.3. Protocolli di Controllo	24
12. Reati contro l'Autorità Giudiziaria	25
12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	25
12.2. Attività sensibili individuate	25
12.3. Protocolli di Controllo	25
13. Reati Ambientali	26
13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	26
13.2. Attività sensibili individuate	27
13.3. Protocolli di Controllo	27
14. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare	28
14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	28
14.2. Attività sensibili individuate	28
14.3. Protocolli di Controllo	28

Definizioni

ATI - Associazione Temporanea d'Imprese.

Attività sensibile - Attività di ERG Eolica Adriatica S.r.l. nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati.

Autorità - Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, CONSOB, Antitrust, Borsa Italiana, "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

Certificati verdi - Titoli negoziabili, rilasciati dagli Enti competenti (es. GSE per l'Italia) in relazione all'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Commodity - Merce scambiabile in un mercato sufficientemente ampio e in quantità omogenee standardizzate e qualitativamente interscambiabili. Sono compresi energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, ecc.

Consulenti - Coloro che agiscono in nome e/o per conto di ERG Eolica Adriatica S.r.l. sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata.

Contratti di Servizio - I contratti in essere per lo svolgimento di attività proprie della Società o nel suo interesse da parte di soggetti terzi, in particolare da parte di altre società del Gruppo ERG nell'ambito dei "contratti di servizio intercompany". I contratti hanno generalmente durata annuale e vengono sottoscritti dall'Amministratore Delegato.

D.Lgs. 231/2001 - Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Fornitore di servizi esterni - Ente al quale la Società ha esternalizzato, in tutto o in parte, attività rientranti nel proprio perimetro operativo.

Gestori e Autorità di settore - Si intendono i gestori ed Autorità del settore delle energie rinnovabili tra cui Gestore dei Mercati Elettrici (GME), Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), Terna, Enel Distribuzione, ecc. nonché i gestori ed Autorità del settore delle energie rinnovabili equivalenti o analoghi dei Paesi esteri di riferimento.

Linee Guida di Confindustria - Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 9 aprile 2008.

Modello - Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali - Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ERG Eolica Adriatica S.r.l., nonché i relativi componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV o Organismo - Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

P.A. o Pubblica Amministrazione - Enti pubblici italiani o dei Paesi esteri di riferimento, territoriali e non, i relativi funzionari ed organi interni ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner - Controparti contrattuali, quali ad esempio fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società abbia una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, Associazione Temporanea d'Impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili.

Reati - I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 anche a seguito di modifiche ed integrazioni.

Soggetti Apicali - Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, nonché i soggetti titolari di deleghe conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

TUA - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.s.m.i., c.d. Testo Unico Ambientale.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Contenuto del Decreto e normativa di riferimento

Con il Decreto¹ Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - il Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati compiuti.

La responsabilità dell'Ente (anche per reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato dove è stato commesso il reato) deriva dalla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica appartenente all'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso e qualora quest'ultimo non abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto (c.d. "colpa di organizzazione").

Con riferimento alle persone fisiche che devono aver commesso il reato, rileva la condotta posta in essere da chi ha ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o ne eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo ("soggetti apicali"), e da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno di tali soggetti.

In relazione ai reati da cui può nascere la responsabilità dell'Ente, il Decreto includeva, nella stesura originaria, esclusivamente quelli contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); in seguito, più interventi del legislatore, dettati anche dall'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria ed alle convenzioni internazionali, hanno incluso molteplici altre casistiche (il cui elenco completo è pubblicato nella sezione "Organismi di Vigilanza" della intranet ERGgate).

1.2. Presupposti per l'esclusione della responsabilità della Società

Il Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

¹ Adeguamento della normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

È quindi prevista una forma specifica di esclusione della responsabilità dell’Ente che dimostri:

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto;
- di aver affidato a un proprio organismo (l’Organismo di Vigilanza, di seguito anche Organismo o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;
- che non c’è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- che l’autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente il Modello.

ERG Eolica Adriatica S.r.l., nella predisposizione del Modello ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria; eventuali divergenze del Modello adottato rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, poiché le Linee Guida, per loro natura, hanno carattere generale, ladove il Modello è stato predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.3. Sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto prevede per gli illeciti amministrativi sanzioni di quattro tipi:

- pecuniarie, determinate attraverso un sistema che prevede per ogni reato un numero minimo e massimo di “quote”. Per rendere le sanzioni realmente efficaci, la norma attribuisce al giudice il potere di definire il numero (tra 100 e 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente e di quanto fatto per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito e prevenirne di ulteriori) ed il relativo valore (tra Euro 258,23 e Euro 1.549,37 “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali”) delle “quote” con cui sanzionare² l’Ente;

² Sono previsti casi di riduzione della sanzione qualora (alternativamente) l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo e se il danno cagionato è irrisorio. La sanzione pecunaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si è adoperato in tal senso), ovvero ha adottato un Modello idoneo a prevenire l’ulteriore commissione del reato verificatosi.

- interdittive, ovvero:
 - i. l'interdizione dall'esercizio delle attività
 - ii. la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato
 - iii. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un Pubblico Servizio
 - iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi
 - v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

2. Modello adottato da ERG Eolica Adriatica S.r.l.

2.1. Motivazioni per l'adozione del Modello

ERG Eolica Adriatica S.r.l. svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, in particolare di quella eolica, gestendo i parchi eolici di proprietà siti nei Comuni di Montelongo (CB), Montorio dei Frentani (CB), Rotello (CB) ed Ascoli Satriano (FG), la cui costruzione è stata finanziata prevalentemente attraverso contratti di project financing non recourse.

ERG Eolica Adriatica S.r.l., al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha ritenuto opportuno recepire le “Linee Guida per l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 nelle Società del Gruppo ERG” approvate da ERG S.p.A. e diffuse alle Società controllate al fine di fornire indicazioni metodologiche, al di fuori dell’attività di direzione e coordinamento dalla stessa svolta³, in merito alla gestione della “compliance 231”.

La Società ritiene che l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico (di seguito “Codice”), costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione dei collaboratori e di tutti i portatori di interessi (azionisti, Amministratori, eventuali dipendenti⁴ e/o collaboratori, Pubbliche Amministrazioni, clienti, fornitori, agenti, terzi in genere ecc.) affinché, nell’espletamento delle proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira ERG Eolica Adriatica S.r.l. nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati.

Da tale impostazione deriva che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello hanno l’obiettivo di migliorare la Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, e di costituire validi elementi sulla cui base la Società possa essere considerata non responsabile.

³ La gestione della compliance 231 è responsabilità delle singole legal entity, sia per quanto riguarda la scelta in merito all’adozione o meno di un Modello elaborato sulla base della propria specifica realtà aziendale, sia per quanto riguarda la metodologia operativa adottata nelle attività di eventuale predisposizione del Modello e di sua successiva gestione.

⁴ Alla data di approvazione del presente Modello la Società è priva di personale dipendente.

2.2 Metodologia di predisposizione e struttura del Modello

Il Modello ha lo scopo di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Pertanto, le attività svolte per l'elaborazione⁵ del Modello, possono essere così riassunte:

- mappatura delle attività aziendali a rischio reato, volta ad individuare le attività sensibili, comprendere le possibili modalità di commissione di reati (“risk assessment”) previsti dal Decreto ed individuare le eventuali esigenze di interventi correttivi;
- esame della documentazione aziendale esistente, conduzione di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, individuazione delle procedure esistenti, comprensione delle modalità di segregazione dei ruoli, mappatura dei controlli esistenti e comprensione di come siano documentati, analisi delle eventuali situazioni di rischio verificatesi in passato e delle relative cause;
- elaborazione di una “mappa dei rischi 231” e della “gap analysis” che identifica le aree di miglioramento e i piani di azione volti a garantire l’efficacia dei controlli istituiti dal Modello;
- definizione dei protocolli di controllo e formalizzazione dei piani d’azione (organizzativi, procedurali o informatici) necessari a definire un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

In relazione alla validità del Modello, particolare importanza assumono la struttura organizzativa, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale, finalizzate ad assicurare efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, attendibilità delle informazioni aziendali verso i terzi e verso l’interno, conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Il Modello è stato sviluppato considerando le principali posizioni espresse dalla giurisprudenza in relazione alle caratteristiche che questo deve possedere:

- efficacia: ovvero l’adeguatezza dell’insieme dei controlli istituiti al fine di prevenire la commissione di reati;
- specificità: le previsioni del Modello devono tener conto delle caratteristiche, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società;
- attualità: cioè l’idoneità a ridurre i rischi di reato in riferimento ai caratteri della struttura e dell’attività d’impresa anche con l’operato dell’Organismo di Vigilanza che lo mantiene aggiornato ed attuale nel tempo.

⁵ Facendo riferimento a quanto espressamente previsto nel Decreto, nonché alle Linee Guida pubblicate da Confindustria, al “Position Paper” dell’Associazione Italiana Internal Auditors, al CoSO Report (proposto dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) quale standard internazionale in materia di controllo interno.

La struttura del Modello adottato da ERG Eolica Adriatica S.r.l. è caratterizzata dalla presenza delle seguenti componenti rilevanti:

- Codice Etico del Gruppo ERG, cui si fa rimando, in cui vengono espressi i principi di riferimento cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che concorrono con il proprio lavoro allo svolgimento dell'attività sociale;
- parte generale, che definisce l'impianto complessivo del Modello, in relazione a quanto previsto dal Decreto ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione richiamando il sistema disciplinare, da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste;
- parte speciale, nella quale sono definite le regole cui attenersi nello svolgimento delle attività sensibili;
- sistema disciplinare, da applicare in caso di violazione delle regole e delle procedure previste.

2.3 Procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione costituisca una “facoltà” e non un obbligo, ERG Eolica Adriatica S.r.l. ha deciso di predisporre ed adottare un proprio Modello e nominare l'Organismo di Vigilanza in quanto consapevole che tale scelta rappresenta un'opportunità per migliorare la propria Corporate Governance.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'Organo Dirigente”, la sua adozione e le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero di un suo componente, salvo successiva ratifica dello stesso Consiglio in quanto depositario del potere originario di gestione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza, come meglio descritto nell'ambito dei paragrafi successivi, è affidato il compito di predisporre il Modello avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando le analisi e la mappatura delle attività e delle aree sensibili, di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza e di curarne l'aggiornamento.

Nell'ambito del processo di adozione del Modello, l'OdV redige una bozza di documento e la sottopone al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione e della relativa adozione.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un “organismo dell’Ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di “organismo dell’Ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di Corporate Governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di nominare un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, che abbia caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

3.2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione il quale, considerati gli elementi di cui al paragrafo precedente, ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata da un organo monocratico individuato nell'ambito della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance della Capogruppo ERG S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza così individuato risponde del proprio operato solo al Consiglio di Amministrazione ed ha accesso diretto al Collegio Sindacale e al Consiglio stesso. Al fine di assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, l'Organismo non ha compiti operativi.

Tale soggetto è stato individuato in quanto in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, dagli orientamenti prevalenti nella giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza deve astenersi da:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione), fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un periodo preferibilmente non superiore a tre anni. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, per qualsiasi motivo avvenuta, rimarrà in carica fino al momento della nomina del nuovo, ovvero alla conferma del precedente, da parte del nuovo Organo di Amministrazione.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di delegare i legali rappresentanti della Società, salvo prendere atto delle eventuali nuove nomine effettuate dai delegati.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, la revoca dell'OdV nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- verificarsi di una causa di incompatibilità;
- inadempienza reiterata ai propri compiti;
- violazione del Modello;
- inattività ingiustificata;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione, nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sopraggiungere di una condizione di conflitto di interessi;
- variazioni dell'assetto azionario che comportino il cambiamento del soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea Ordinaria.

Al riguardo, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità in relazione alla specifica attività.

È facoltà dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, questi deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia, quest'ultima, non ha effetto sino all'accettazione o alla nomina del nuovo OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Funzioni, poteri ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di svolgere, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, le seguenti attività:

- vigilare sul rispetto del Codice Etico;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello ovvero l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- analizzare l'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura delle attività "a rischio";
- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;

- vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano a quanto previsto dal Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate ritenute necessarie, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali delle altre Società del Gruppo che svolgono le attività in service, al fine di acquisire informazioni utili a realizzare un costante monitoraggio dell'evoluzione delle attività "a rischio";
- verificare che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano attuate tempestivamente;
- attivare e svolgere verifiche interne per acquisire informazioni necessarie alla propria operatività;
- curare l'aggiornamento del Modello rispetto alle modifiche normative e alla struttura aziendale affinché il Consiglio di Amministrazione possa approvarlo, mantenendo il documento coerente con le finalità descritte dal Decreto.

Nell'ambito delle attività di verifica su funzionamento, efficacia ed osservanza del Modello, l'OdV:

- qualora emerga che lo stato di attuazione delle regole previste sia carente, deve adottare tutte le iniziative necessarie al fine di far adeguare i comportamenti alle previsioni del Modello;
- a fronte della necessità di adeguamento del Modello, deve attivarsi nel più breve tempo possibile;
- potrà comunicare per iscritto i risultati delle proprie verifiche ai Responsabili delle Direzioni / Funzioni che svolgono la propria attività in service per la Società, richiedendo un piano delle azioni di miglioramento.

L'Organismo di Vigilanza deve informare nel più breve tempo possibile il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito ad eventuali gravi violazioni del Modello, richiedendo anche il supporto delle Direzioni / Funzioni, che svolgono attività in service per la Società, in grado di collaborare nell'attività di verifica e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non potranno essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere un'attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:

- accedere ad ogni tipologia di documento aziendale rilevante in relazione alle funzioni attribuitegli;
- avvalersi della collaborazione di qualsiasi soggetto competente che svolge attività in service per la Società;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di essere convocato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione deve approvare, su proposta dell'OdV, un'adeguata dotazione finanziaria per lo svolgimento delle sue attività.

3.5. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo è tenuto a comunicare almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione:

- all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere;
- lo stato di avanzamento delle attività ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente, per iscritto, eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- le eventuali violazioni del Modello.

A tale proposito, l'OdV predispone una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività informando gli stessi sulle eventuali violazioni che abbia riscontrato riguardo al Modello.

3.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività, tra cui a titolo esemplificativo:

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello, dai quali emergano criticità;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini inerenti alla Società, per i reati di cui al Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fatti che possano essere messi in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati / attuati);
- richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati di cui al Decreto;
- violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sui luoghi di lavoro;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

L'Organismo di Vigilanza definisce altresì apposite procedure per l'invio dei flussi informativi circa le attività sensibili individuate nel Modello.

All'Organismo di Vigilanza dovrà altresì essere garantito accesso diretto ai sistemi di archiviazione elettronica e/o cartacea eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo quali ad esempio:

- archivio societario (verbali delle riunioni degli Organi Societari, Statuto, ecc.);
- eventuali protocolli delle comunicazioni in ingresso ed in uscita.

La documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello dovrà essere conservata agli atti da parte delle Direzioni / Funzioni interessate delle Società del Gruppo che svolgono la propria attività in service per la Società per un periodo di 10 anni e dovrà essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di mutamenti organizzativi.

3.7. Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

La comunicazioni all'Organismo di Vigilanza deve avvenire attraverso l'apposita casella e-mail odv.adriatica@ergrenew.it.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed assicura che coloro che effettuano una segnalazione non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

In ogni caso, l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

4. Informazione

Ai fini dell'attuazione del Modello, ERG Eolica Adriatica S.r.l. ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute nei confronti dei Collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.

L'attività di informazione è curata dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, se necessario, del supporto di altre risorse interne alle Direzioni / Funzioni delle Società del Gruppo che svolgono la propria attività in service per la Società.

4.1. Informativa a terzi

Considerato che, alla data di adozione del Modello, la Società non ha in forze personale dipendente, la stessa svolge esclusivamente un'attività di informazione verso i terzi.

In particolare, i soggetti terzi (fornitori, consulenti, e terzi in genere) vengono informati sulle regole di comportamento adottate dalla Società mediante idonea diffusione sul portale internet di ERG Renew e del Gruppo ERG sia del Codice Etico, sia del Modello di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (di cui è pubblicato un estratto).

Inoltre, è richiesto che i soggetti terzi che collaborano con la Società rilascino una dichiarazione sottoscritta (anche sotto forma di specifica clausola contrattuale) ove attestino la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello di ERG Eolica Adriatica S.r.l. e l'impegno ad osservarne le prescrizioni, nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in reati di cui al Decreto.

5. Il sistema disciplinare

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello.

Considerato che, alla data di adozione del Modello, la Società non ha in forze personale dipendente, il sistema disciplinare è applicabile, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare o contrattuale / negoziale, solo agli Amministratori, ai Sindaci ed ai collaboratori e terzi in genere dei quali la stessa può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività.

Nel caso in cui il comportamento da censurare possa costituire un fatto di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'attivazione delle procedure previste dal sistema disciplinare, avverrà indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti da parte dei soggetti ai quali il sistema disciplinare si rivolge.

5.1. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che adotteranno gli opportuni provvedimenti, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento, come in particolare la proposta di revoca della carica alla successiva Assemblea.

5.2. Provvedimenti nei confronti dei consulenti o terzi

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello da parte di consulenti o terzi in genere è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6. Parte Speciale

6.1. Introduzione

La Società ha svolto un'analisi dei processi aziendali finalizzata all'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati e alla verifica dell'adeguatezza del proprio Modello in relazione alle problematiche rilevanti ai fini del Decreto.

A fronte dell'individuazione delle aree a rischio, della valutazione dei controlli esistenti, dell'identificazione dei piani di azione necessari a sanare le carenze individuate, sono stati predisposti i protocolli di controllo.

Scopo della presente parte speciale è disciplinare le attività sensibili ed introdurre opportuni controlli volti a garantire l'efficacia del Modello adottato dalla Società.

Sono destinatari della parte speciale tutti i soggetti che, a prescindere dal ruolo esercitato potrebbero rendersi responsabili delle ipotesi di reato considerate.

Eventuali inosservanze delle regole previste nella parte speciale comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

6.2. Struttura della parte speciale

La parte speciale si articola in tante parti (chiamate "sezioni") quante sono le sezioni di reato (intese come l'insieme delle fattispecie di reato riconducibili alla stessa area di reato) previste dal Decreto e che sono state individuate come rilevanti in relazione alle attività svolte dalla Società.

In ciascuna delle sezioni di seguito elencate sono indicati i reati previsti dal Decreto, le attività nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi ed i protocolli di controllo contenenti principi e regole di comportamento finalizzati a prevenirne la commissione:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- terrorismo;
- salute e sicurezza;
- ricettazione e riciclaggio;
- reati contro l'Autorità Giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

Non sono ricomprese nell'elenco alcune fattispecie di reato previste dal Decreto quali i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, i reati in materia di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati transnazionali, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati conseguenti a pratiche

di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati di abuso di mercato, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro la personalità individuale, in quanto il relativo rischio è stato valutato solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile per la Società.

6.3. Principi generali di controllo

I principi generali posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo di cui alla presente parte speciale possono essere sintetizzati come segue:

- rispetto del Codice Etico: tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente ai principi comportamentali esposti nel Codice Etico del Gruppo ERG adottato dalla Società;
- segregazione dei compiti: lo svolgimento delle attività aziendali deve essere basato sul principio della separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi esegue operativamente o controlla tale operazione. La segregazione dei compiti deve essere garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti; può essere attuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che consentono l'esecuzione di certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- attribuzione di poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse. L'attribuzione di poteri per una determinata tipologia di atto deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge per il compimento di quell'atto;
- trasparenza e tracciabilità dei processi: ogni attività rilevante ai fini del Decreto deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. La corretta conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, tramite supporti informatici e/o cartacei, deve essere garantita;
- adeguatezza delle norme interne: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

7. Reati contro la Pubblica Amministrazione

7.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Gli artt. 24 e 25 del Decreto stabiliscono la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

Articolo 24

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Codice Penale);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale);
- truffa (art. 640 Codice Penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
- frode informatica (art. 640-ter Codice Penale).

Articolo 25

- concussione (art. 317 Codice Penale);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Codice Penale);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
- pene per il corruttore (art. 321 Codice Penale);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Codice Penale).

7.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione impianti;
- acquisizione e impiego di erogazioni / contributi pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e lo svolgimento dei relativi adempimenti;
- gestione delle visite ispettive;
- gestione delle vendite e del credito;
- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle attività di lobby tecnico-politica;
- omaggi e liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

7.3. Protocolli di Controllo

OMISSIONIS

8. Reati societari

8.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-ter del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile);
- false comunicazioni sociali in danno della Società dei soci o dei creditori (art. 2622 Codice Civile);
- impedito controllo (art. 2625 Codice Civile);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis Codice Civile);
- interessi degli Amministratori (art. 2391 Codice Civile);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile);
- corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Codice Civile);
- aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile).

8.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione delle vendite e del credito;
- redazione dei bilanci e dell'informativa societaria;
- gestione del conflitto di interessi degli Amministratori;
- rapporti con soci e organi sociali;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

8.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

9. Terrorismo

9.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-quater del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis Codice Penale);
- assistenza agli associati (art. 270-ter Codice Penale);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Codice Penale);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Codice Penale);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Codice Penale);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Codice Penale);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Codice Penale);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Codice Penale);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Codice Penale);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15)
- Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

9.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle vendite e del credito.

9.3. Protocolli di Controllo

OMISSIONE

10. Salute e sicurezza

10.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Art. 25-septies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

10.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione degli adempimenti circa salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione impianti;
- gestione del magazzino.

10.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

11. Ricettazione e riciclaggio

11.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-octies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale).

11.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione del magazzino;
- acquisti di beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione delle risorse finanziarie.

11.3. Protocolli di Controllo

OMISSIONIS

12. Reati contro l'Autorità Giudiziaria

12.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-novies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione al seguente reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale).

12.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello sono state individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Pubblici Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

12.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

13. Reati Ambientali

13.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-undecies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 Codice Penale);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice Penale);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1) - (art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2) - (art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- norme in materia ambientale (art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di abbandono (art. 192 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Codice Penale);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Codice Penale);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 Codice Penale);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 Codice Penale);
- art. 8 Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 202;
- inquinamento doloso (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- inquinamento colposo (art. 9 Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

13.2. Attività sensibili individuate

Nell'ambito delle attività di analisi effettuate per la redazione del Modello è stata individuata la seguente attività sensibile con riferimento ai reati inclusi nella presente sezione:

- gestione degli aspetti ambientali;
- costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione impianti;
- gestione del magazzino.

13.3. Protocolli di Controllo

OMISSIS

14. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

14.1. Reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

L'art. 25-duodecies del Decreto stabilisce la punibilità degli Enti in relazione ai seguenti reati:

- impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

14.2. Attività sensibili individuate

- costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione impianti;
- acquisti di beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

14.3. Protocolli di Controllo

OMISSIONIS

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401490
www.ergrenew.it

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.
R.E.A. Genova n. 450017
Registro delle Imprese Genova
Codice Fiscale/Partita IVA 02451390641

